



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 283/14/CONS

**CHIUSURA DELL'ANALISI SULLE CONDIZIONI E MODALITA' DI
UTILIZZO DELLA CAPACITA' TRASMISSIVA PER LA DIFFUSIONE DI
CONTENUTI AUDIOVISIVI, SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME
TRASMISSIVE, AVVIATA CON DELIBERA N. 438/13/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante *“Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle Comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico in della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 e, in particolare, l'articolo 8-novies;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, e in particolare, l'articolo 3-quinquies recante *“Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'uso delle frequenze televisive”*;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, recante “*Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri*”;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010 recante “*Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali: criteri generali*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 277/13/CONS, dell’11 aprile 2013, recante “*Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*”;

VISTA la delibera n. 451/13/CONS recante “*Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*”;

VISTA la delibera n. 438/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “*Avvio del procedimento di analisi sulle condizioni e modalità di utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti audiovisivi, sulle principali piattaforme trasmissive*”

VISTI gli atti e le risultanze dell’indagine condotta;

CONSIDERATO quanto segue:

1. nel 2009 la Commissione europea e il Governo italiano avevano raggiunto un accordo per la sospensione della procedura di infrazione n. 2005/5086 in materia di frequenze televisive che prevedeva, *inter alia*, l’obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva, a condizioni orientate al costo, del quinto multiplex ottenuto in esito alla gara, a favore di terzi fornitori di contenuto indipendenti non integrati.
2. l’Autorità “*al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura di infrazione n. 2005/5086*” ha adottato, in data 7 aprile 2009, la delibera n. 181/09/CONS recante “*Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri*” recependo integralmente i contenuti dell’accordo del 2009. Tale delibera è stata, su richiesta della Commissione europea, poi “legificata” dall’articolo 45 della legge n. 88/2009, c.d. “Legge comunitaria” 2008, che ha modificato in tal senso l’articolo 8-novies della legge 101/2008. In attuazione di tale disposizione legislativa l’Autorità ha adottato, in

data 22 settembre 2010, la delibera n. 497/10/CONS, recante disposizioni per la procedura di gara a titolo gratuito – c.d. “*beauty contest*” - per l'assegnazione gratuita delle frequenze derivanti dal cosiddetto “dividendo digitale interno”.

3. successivamente è intervenuto l'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 che, al fine di consentire la valorizzazione economica delle risorse spettrali, ha annullato il c.d. “*beauty contest*” ed affidato all'Autorità il compito di adottare nuove procedure, a titolo oneroso, per l'assegnazione di tali frequenze “*sentiti i competenti uffici della Commissione europea*”.
4. su tale base, in data 20 settembre 2012, il Consiglio dell'Autorità ha approvato uno schema preliminare di regolamento, dando avvio alle interlocuzioni tecniche con i competenti uffici della Commissione europea. Con lettera del 31 ottobre 2012 gli uffici della Commissione europea hanno sottolineato la perdurante pendenza della citata procedura di infrazione n. 2005/5086 avviata nel 2006 e richiamato le autorità italiane al rispetto della soluzione per la chiusura della procedura di infrazione raggiunta nel 2009 tra la Commissione stessa ed il Governo italiano.
5. con la delibera n. 277/13/CONS l'Autorità ha approvato, in via definitiva, le regole per la nuova gara. In tale provvedimento, al fine di consentire la chiusura della richiamata procedura, l'Autorità ha ritenuto doveroso recepire le indicazioni fornite dalla Commissione europea in sede di confronto tecnico, attraverso un'interpretazione dell'articolo 3-*quinquies* del citato decreto conforme alla soluzione negoziata nel 2009 tra il Governo italiano e la Commissione stessa. In particolare, le misure asimmetriche sono state riallineate alla ri-configurazione della gara su tre lotti, tutti riservati a piccoli operatori esistenti e nuovi entranti, per effetto della quale nessun operatore potrà conseguire il quinto multiplex in esito alla gara. Per tale ragione non è stato necessario, né possibile, prevedere nelle procedure di gara, regole o misure asimmetriche legate all'ottenimento del quinto multiplex, quali l'obbligo di cessione del 40% della capacità trasmissiva.
6. a tale ultimo riguardo, l'Autorità ha, tuttavia, preso atto della puntuale richiesta della Commissione europea, di prevedere, al fine di garantire il rispetto dell'accordo negoziato dal Governo italiano nel 2009, misure che garantiscano l'accesso al 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex detenuto o acquisito dagli operatori anche al di fuori della gara. In questo senso, al considerato n. 93 della delibera n. 277/13/CONS, dopo aver evidenziato che la fissazione di un obbligo di cessione della capacità trasmissiva avente carattere generale e permanente è rimesso esclusivamente alla potestà legislativa,

l'Autorità, ha annunciato che, nell'ambito delle proprie competenze, avrebbe verificato – previa necessaria analisi di mercato della capacità trasmissiva – le modalità più opportune per introdurre tali misure in via regolamentare.

7. dando corso alle previsioni contenute nel considerato n. 93 della delibera n. 277/13/CONS, con la delibera n. 438/13/CONS del 18 luglio 2013 l'Autorità ha avviato un'analisi finalizzata ad acquisire informazioni sulle attuali modalità e le condizioni di offerta della capacità trasmissiva sulle principali piattaforme trasmissive utilizzate per la diffusione di contenuti audiovisivi (Digitale Terrestre, Satellite, Reti di telecomunicazioni fisse), al fine di acquisire elementi di valutazione per l'eventuale introduzione di obblighi di cessione della capacità trasmissiva sulle reti televisive digitali terrestri. Tale attività si è, dunque, configurata quale intervento preliminare - di natura squisitamente tecnico-ricongnitiva - teso a verificare la sussistenza di criticità nell'accesso alla risorsa trasmissiva tali da giustificare l'imposizione, in via regolamentare, dell'obbligo in questione.
8. l'insieme delle evidenze raccolte nell'ambito di tale indagine conduce a costatare l'esistenza di un'ampia, oltre che diversificata, offerta di capacità trasmissiva disponibile a livello nazionale. Conseguentemente non appaiono attualmente sussistere criticità, di tipo tecnico ed economico, che limitano l'accesso alla risorsa trasmissiva tali da giustificare, oggi, l'imposizione di un siffatto obbligo regolamentare.

RITENUTO di dover trasmettere gli esiti di tale analisi al Ministero dello sviluppo economico, per i seguiti di competenza in relazione alla procedura di infrazione n. 2005/5086 attualmente pendente;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Nicita e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Sono approvati gli esiti conclusivi dell'analisi avviata con delibera n. 438/13/CONS sulle condizioni e modalità di utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti audiovisivi, sulle principali piattaforme trasmissive, riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante alla presente delibera.

2. La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico per i seguiti di competenza ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani